

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00978/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 978 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Associazione degli Operatori Nautici Nord Est Sardegna, Soc. Velatour S.r.l.S., in persona dei legali rappresentati *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pubusa e Paolo Pubusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Parco Nazionale Arcipelago La Maddalena, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Albatros Service S.a.s. di Carlo Malleo, Emerald Cruises Freedom di Amato De Serpis Daniele, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'Ordinanza n. 1 del 6.8.2024, adottata dal Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, avente ad oggetto *"Disposizioni generali per la salvaguardia e tutela degli habitat e dei fondali a posidonia oceanica del Parco Nazionale e dell'area SIC/ZSC ITB010008"*;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalle ricorrenti in data 20 maggio 2025:

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare

- dell'atto prot. n. 2277 dell'11.4.2025 a firma del Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, con il quale è stata confermata la vigenza per la stagione 2025 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 1 del 6.8.2024, erroneamente datata al 6.4.2024;

oltre che dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, ossia:

- dell'Ordinanza n. 1 del 6.8.2024, adottata dal Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, avente ad oggetto *"Disposizioni generali per la salvaguardia e tutela degli habitat e dei fondali a posidonia oceanica del Parco Nazionale e dell'area SIC/ZSC ITB010008"*;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco Nazionale Arcipelago La Maddalena e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

-le ricorrenti, con il ricorso principale depositato il 14 novembre 2024, hanno domandato l'annullamento dell'ordinanza n. 1 del 6 agosto 2024 con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente Parco ha introdotto nuove disposizioni in materia di sosta e ancoraggio notturno delle imbarcazioni favorendo, a loro giudizio, gli operatori nautici di La Maddalena, in danno di tutti gli altri ai quali risulterebbe precluso l'ancoraggio notturno;

- l'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e il Ministero dell'Ambiente si sono costituiti in giudizio per resistere all'accoglimento del ricorso;

- con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 20 maggio 2025, le ricorrenti hanno impugnato la nota dell'11 aprile 2025 con la quale il Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ha confermato la vigenza, anche per la stagione 2025, dell'ordinanza già impugnata con il ricorso principale;

- le ricorrenti, a sostegno del ricorso per motivi aggiunti e della tutela cautelare richiesta, hanno evidenziato plurimi profili di illegittimità del provvedimento impugnato sintetizzabili, essenzialmente, nel rilievo per il quale la regolamentazione adottata dall'Ente Parco nel 2024, e successivamente reiterata, sarebbe priva di una adeguata motivazione in ordine alla sua durata nel tempo e alla differenziazione di trattamento tra gli operatori di La Maddalena e tutti gli altri, oltre che contrastante con gli scopi di tutela ambientale dell'Ente Parco;

- alla camera di consiglio del 18 giugno 2025 l'istanza cautelare è stata trattenuta in decisione;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;
- ritenuto, quanto alla natura della nota impugnata con i motivi aggiunti, contestata dalla difesa delle Amministrazioni nel corso della camera di consiglio, che la stessa nota manifesti un'attitudine immediatamente lesiva della sfera giuridica delle ricorrenti, avendo affermato la perdurante vigenza di una regolamentazione qualificata nel 2024 espressamente come “*contingibile e limitata nel tempo*”, circostanza che poteva anche deporre per la non applicabilità nell'annualità successiva;
- con riferimento al *fumus boni iuris*, ferma restando la necessità di svolgere più approfondite valutazioni in sede di merito, ritenuto che sia condivisibile la tesi delle ricorrenti, ossia che gli atti impugnati determinano una differenziazione di trattamento tra tutti coloro astrattamente interessati all'ancoraggio nelle acque del Parco, la cui introduzione non pare coerente con gli scopi propri dell'Ente;
- considerato, infatti, che l'art. 1 dell'ordinanza impugnata pone il divieto di ormeggio in tutto l'Arcipelago dalle 21,00 alle 8,00, mentre il successivo art. 2 stabilisce che la predetta disposizione non si applica alle «*unità da diporto di proprietà di soggetti diportisti residenti nel Comune di La Maddalena (o di proprietà di società aventi sede legale nel Comune di La Maddalena da almeno 5 anni dalla data di approvazione della presente ordinanza) a condizione che le suddette unità siano dotate di casse raccolta liquami, quando presenti servizi di bordo»*;
- rilevato che lo statuto dell'Ente Parco ha assegnato a quest'ultimo il compito di perseguire le finalità di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) della legge n. 394/1991 (ossia “[...] a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi

naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici") e, più in generale, la promozione di metodi di gestione del territorio idonei a realizzare una integrazione sostenibile tra uomo e ambiente;

- ritenuto che, al perseguitamento di tali fini, non possa essere ricondotta una disciplina di maggior favore per coloro che siano residenti o abbiano la loro sede legale in La Maddalena, non essendo predicabile che questi ultimi, con il libero ancoraggio, non causino gli stessi potenziali pregiudizi che hanno indotto l'Ente Parco a introdurre una disciplina limitativa per tutti gli altri soggetti;

- ritenuto, altresì, che sia apprezzabile il *periculum* rappresentato dalle ricorrenti, in termini di maggior onerosità dell'ancoraggio nei vari parchi boe, oltre che di minor attrattiva della loro proposta commerciale rispetto a quella degli operatori residenti o con sede legale in La Maddalena;

- ritenuto, per tutte le ragioni esposte, di dover sospendere gli effetti dell'atto impugnato con i motivi aggiunti, compensando le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'atto impugnato con i motivi aggiunti;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 gennaio 2026.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Tito Aru, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Andrea Gana, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Gana

IL PRESIDENTE

Tito Aru

IL SEGRETARIO